

Decalogo del Farmacista Counselor®

Premessa

Il corso ha la finalità di implementare le conoscenze necessarie per una corretta gestione della farmacia dei servizi di cui alla L. 69/2009 e succ. decreti attuativi.

Il conseguimento del diploma di Farmacista Counselor® o di Counselor farmaceutico conferisce un plus in più, per la specificità formativa rivolta alla gestione della farmacia dei servizi, ed è un canale preferenziale per l’offerta di collaborazioni.

Il corso di Farmacista Counselor® o di Counselor farmaceutico è un Corso Integrativo Professionale ed è stato realizzato seguendo le indicazioni previste dal Manuale della Farmacia dei servizi (*Linee di indirizzo sugli strumenti per concorrere a ridurre gli errori in terapia farmacologica nell’ambito dei servizi erogati dalle Farmacie di comunità*). Manuale elaborato dal Gruppo di lavoro “Implementazione della qualità e sicurezza dei servizi assistenziali erogati nelle Farmacie di comunità, di cui al D.D. 4-09-2012” pubblicato il 20 giugno 2014 dal Ministero della Salute.

Della formazione

Art. 1

Il corso è erogato in modalità di apprendimento, e-learning, sono erogate in modalità di formazione non formale ai sensi della Legge 16 gennaio 2013 n. 13, con le finalità previste dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

Art. 2

L’iscrizione al corso di Farmacista Counselor è riservata ai solo Laureati in Farmacia e/o ai farmacisti iscritti ad un Ordine di Farmacisti Provinciale.

Art. 3

Il corso può essere attivato sia informa singola che di gruppo, in ogni caso il corso è attivato al ricevimento della password e dalla data di attivazione del primo accesso, dalla quale decorrono i tempi di completamento del corso.

Art. 4

Il completamento del corso, e il rilascio del diploma, previo il superamento delle verifiche di area, ha la dura minima di 60 giorni ed è modulato e strutturato per una formazione di 400 ore di studio formative.

Dell’esercizio professionale

Art. 5

Il conseguimento del diploma di Farmacista Counselor® o di Counselor farmaceutico consente l’iscrizione in un elenco di categoria a tutela dell’esercizio dell’attività di

Farmacista Counselor® o di Consulente farmaceutico, istituito dall’UTIFAR e reso pubblico sul sito dell’Associazione.

Il diploma di farmacista Counselor® consente, al farmacista iscritto ad un ordine provinciale, di espletare, anche in forma di consulenza presso altre farmacie, le funzioni inerenti la gestione della farmacia dei servizi.

Art. 6

L’Utifar costituirà una commissione di vigilanza sul comportamento morale, deontologico ed etico degli iscritti. La commissione interverrà per dirimere eventuali controversie tra gli iscritti e tra il professionista e i pazienti, per il servizio reso e in seguito a segnalazioni dei medesimi.

Art. 7

L’esercizio professionale di farmacista Counselor può essere espletato in farmacia e/o, come previsto dai decreti attuativi, presso il domicilio del paziente e anche presso strutture sanitarie, per anziani e case di riposo, per le funzioni di competenza.

Art. 8

L’Utifar provvederà annualmente ad adeguare la formazione degli iscritti nell’elenco di Farmacista Counsleor® con corsi di aggiornamento ECP (educazione continua professionale) in collaborazione e col supporto della società DR Studio Formazione srls, società di formazione in partnership e detentrica dei diritti ideologici del progetto il Farmacista Counsleor.

Art. 9

L’Utifar curerà la tutela giuridica dei propri iscritti, inerente l’esercizio professionale del Farmacista Counsleor®, e attiverà una sorta di convenzione con:

1. Istituti assicurativi per la copertura della responsabilità civile che scaturisce dalle nuove funzioni previste dalla L. 69/2009;
2. Enti di certificazione per il riconoscimento e verifica delle competenze degli iscritti.

Art. 10

Per la tutela e garanzia del consumatore è istituito sul sito www.utifar.it uno sportello del consumatore per informazioni e segnalazioni di eventuali comportamenti non conformi alle norme etiche e professionali degli associati.

Il Comitato Scientifico